

POSSONO I DIVORZIATI CIVILMENTE RISPOSATI ACCOSTARSI ALLA SANTA COMUNIONE?

In occasione di un documento del Magistero

Questo problema attuale e scottante, è interdisciplinare: dogmatico, morale, giuridico, sociale e psicologico. L'occasione particolare per trattarne è la Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede *Annus Internationalis Familiae* ai Vescovi della Chiesa Cattolica, con l'approvazione e l'ordinazione del Sommo Pontefice Giovanni Paolo II, firmata il 14 settembre 1994 e pubblicata il 13 ottobre 1994¹.

Perché questa Lettera ora? Non si dice nel testo né nelle note, ma è evidente che essa è la risposta alla Lettera di alcuni vescovi tedeschi, dell'anno 1993 che ha suscitato molto scalpore nel mondo non soltanto cattolico.

Tendenza contemporanea

La questione si è riaccesa con il documento dal titolo *Per l'accompagnamento pastorale di persone con matrimoni falliti, divorziati e divorziati risposati*, scrit-

¹ Seguo il procedimento della medesima CONGREGAZIONE PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, *L'Anno Internazionale della Famiglia*, Lettera ai Vescovi della Chiesa Cattolica circa la recezione della Comunione Eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati, Città del Vaticano 1994. Lettera ha 10 numeri marginali (=AIF).

ta il 10 luglio 1993, dai Vescovi tedeschi dell'Oberrhein: Oscar Saier, arcivescovo di Friburgo in Br., Karl Lehmann, vescovo di Magonza, presidente della conferenza episcopale tedesca, e Walter Kasper, vescovo di Rottenburg-Stuttgart².

Questo documento è stato pubblicato, come gli autori dicono, «dopo molti sforzi a diversi livelli (teologi, consigli, sinodi, fori, ecc.)»³. L'orizzonte è la condizione di sofferenza di quanti sperimentano il fallimento del proprio matrimonio, la sensazione di abbandono da parte della Chiesa da una parte e, dall'altra, la necessità che essi La conoscano «*come una comunità che salva*»⁴ e li aiuta a rinnovare la loro storia di uomini e di credenti, accogliendoli in quanto parte della Chiesa, certi, «che la comunità ha comprensione per la loro difficile situazione»⁵, specialmente la comunità parrocchiale nella quale vivono.

Lo scritto è infatti articolato in un'*Introduzione* e due documenti: in una breve *Lettera pastorale*, letta il 5 e il 12 settembre 1993, in tutte le chiese della provincia Oberrhein in Germania⁶, e in un testo parallelo più am-

² Tit. orig.: DIE BISHÖFE DER OBERRHEINISCHEN KIRCHENPROVINZ, *Zur seelsorglichen Begleitung von Menschen aus zerbrochenen Ehen, Geschiedenen und Wiederverheirateten Geschiedenen*, Einführung, Hirtenwort und Grundsätze, Freiburg i.Br., Mainz, Rottenburg-Stuttgart, August 1993 (=GW). La Lettera GW è indirizzata «Ai collaboratori pastorali a tempo pieno delle diocesi di Freiburg i.Br., Mainz e Rottenburg-Stuttgart. Mi servo della trad. pubbl. in *Il Regno - Documenti* 38 (1993) 613-622.

³ GW, *Principi fondamentali*, IV, 3.

⁴ GW, *Lettera pastorale*, III.

⁵ GW, *Lettera pastorale*, III.

⁶ GW, in *Introduzione*, i vescovi tedeschi della provincia Oberrhein dicono: «Abbiamo scelto consapevolmente questa doppia via. La lettera sulla pastorale dei divorziati e dei divorziati risposati va letta domenica 5 settembre (prima e seconda parte) e domenica 12 settembre (terza e quarta parte).

pio e preciso *Principi fondamentali per l'accompagnamento pastorale*, rivolto ai sacerdoti e agli altri operatori pastorali⁷. Il testo svolge ed a suo modo elabora le indicazioni di Giovanni Paolo II, nell'Esortazione apostolica *Familiaris consortio*, 1981, nn. 83-84⁸, fino a sug-

⁷ La GW, come risulta dall'originale ted., ha una *Introduzione* (p. 613), del 10 luglio 1993, firmata dai vescovi OSCAR SAIER, KARL LEHMANN e WALTER KASPER, seguita da due documenti: *Lettera pastorale* (pp. 614-616), di quattro punti: *I. Sulla situazione dei cristiani divorziati e di quelli divorziati risposati*; *II. La norma del Vangelo*; *III. La responsabilità della comunità cristiana*; *IV. Partecipazione ai sacramenti*? Anche qui seguono le firme dei medesimi vescovi, senza data. Il secondo documento ha come titolo *Principi fondamentali per l'accompagnamento pastorale* (pp. 616-622), anche con quattro punti principali e parecchi sottotitoli: *I. Sulla situazione* (1. Molteplici difficoltà; 2. Sforzi nella chiesa); *II. Il matrimonio cristiano come forma di vita vincolante* (1. La testimonianza della Sacra Scrittura; 2. La tradizione della chiesa fino al presente); *III. Orientamenti fondamentali per la pastorale* (1. Il fondamento degli sforzi pastorali; 2. Motivi della crisi di molte relazioni matrimoniali; 3. Domanda sulla validità del matrimonio; 4. Divorziati tra esclusione e accettazione); *IV. Particolare sollecitudine verso i divorziati risposati* (1. I divorziati risposati nell'orizzonte della chiesa e della comunità; 2. Sulla richiesta di «ammissione» ai sacramenti, particolarmente all'Eucaristia; 3. Necessità di una visione differenziata della situazione particolare; 4. Sulla possibilità di una decisione di coscienza del singolo per la partecipazione all'eucaristia; 5. La posizione dei divorziati risposati nella comunità, globalmente considerata; 6. Possibilità e limiti della preghiera e delle azioni liturgiche per i divorziati risposati; 7. La responsabilità concreta dell'accompagnamento pastorale; *V. La prospettiva: la potenza vissuta del Vangelo e le situazioni limite*. Per la terza volta seguono le firme dei summenzionati vescovi, con la data del 10 luglio 1993.

⁸ IOANNES PAULUS II, Adhortatio apostolica *Familiaris consortio* ad episcopos, sacerdotes et christifideles totius ecclesiae catholicae de familiae christianae muneribus in mundo huius temporis, 22 novembris 1981, in AAS 73 (1981) 81-191; EV 7 / 1522-1809 (=FC).

gerire, per alcuni casi da discernere di volta in volta, nuove possibilità di ammissione ai sacramenti dei divorziati risposati civilmente⁹.

Lasciamo per il momento il documento dei vescovi Lehmann, Kasper e Saier e osserviamo che la Lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede sottolinea la necessità di una profonda umanità e un sincero amore con cui tali coppie devono essere trattate nella Chiesa cattolica¹⁰ quando dice: «I pastori sono chiamati

⁹ GW, *Principi fondamentali*, IV, 4: «Sulla possibilità di una decisione di coscienza del singolo per la partecipazione all'eucaristia». Non entrando per ora nel merito della dottrina di questo documento dei vescovi tedeschi, si può criticare un po' il *metodo* con il quale è stata pubblicata. L'eco della lettera è stato grande, non soltanto in Oberrhein, in Germania, ma in qualche modo in tutto il mondo. I Mezzi di comunicazione hanno fatto molto clamore. Si sono fatte rapidamente molte traduzioni. Taluni operatori nella prassi pastorale, sedotti forse dal blando linguaggio del documento, hanno capito le parole del documento stesso come uno spalancare le porte alla *coscienza soggettiva* delle coppie in *situazioni matrimoniali irregolari*, cosa che favorisce la morale relativista. Gli stessi vescovi nell'ottobre 1994, hanno scritto un'altra lettera *An Die hauptberuflich in der Seelsorge tätigen Damen und Herren in den Diözesen Freiburg i. Br., Mainz und Rottenburg-Stuttgart*, in cui confessano che nel dicembre 1993 avevano ricevuto una lettera della Congregazione per la Dottrina della Fede da Roma, e che nella stessa Congregazione avevano avuto un primo colloquio nel febbraio 1994 e un secondo nel giugno 1994. Nonostante tutto, la loro posizione rimane la stessa sempre, con la distinzione fondamentale per loro tra «Hinzutreten» (il foro interno) e «Zulassung» (il foro esterno) (n. 5), di cui parleremo successivamente nel luogo appropriato.

¹⁰ L'AIF, come si vede dalle note (1-4), già dall'inizio si basa su alcuni documenti pontifici: Esort. Apost. di GIOVANNI PAOLO II, *Familiaris consortio*, n. 79-84; Lett. enc. di PAOLO VI, *Humanae vitae*, n. 29; poi sui documenti del papa GIOVANNI PAOLO II, *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1651; *Lettera alle famiglie*, n. 5; Esort. apost. *Reconciliatio et poenitentia*, n. 34; Lett. enc. *Veritatis splendor*, n. 95.

a far sentire la carità di Cristo e la materna vicinanza della Chiesa; li accolgano con amore, esortandoli a confidare nella misericordia di Dio, e suggerendo loro con prudenza e rispetto concreti cammini di conversione e di partecipazione alla vita della comunità ecclesiale. Consapevoli però che l'autentica comprensione e la genuina misericordia non sono mai disgiunti dalla verità, i pastori hanno il dovere di richiamare a questi fedeli la dottrina della Chiesa riguardante la celebrazione dei sacramenti e in particolare la recezione dell'Eucaristia»¹¹.

Il problema dei divorziati risposati in questi ultimi tempi è stato trattato da molti teologi da parecchi punti di vista: biblico, teologico, giuridico, morale, pastorale¹².

¹¹ AIF, n. 2 e 3.

¹² Per menzionare alcuni di loro: K. LEHMANN, *Unauflöslichkeit der Ehe und Pastoral für wiederverheiratete Geschiedene*, in Id., *Gegenwart des Glaubens*, Mainz 1974, 274-294; Id., *Nochmals; Wiederverheiratete Geschiedene*, in *Ibid.*, 295-308 (ital. in K. LEHMANN, *Presenza della fede*, Brescia 1977, 328-370); W. KASPER, *Zur Theologie der christlichen Ehe*, Mainz 1977; N. WETZEL, *Die öffentlichen Sünder oder Soll die Kirche Ehen scheiden?*, Mainz 1970; E. BELLINI, *Separazione e nuovo matrimonio nella Chiesa antica*, in *La Scuola Cattolica* 103 (1975) 376-385; H. CROUZEL, *Separazione o nuove nozze secondo gli antichi Padri*, in *La Civiltà Cattolica* 117/3 (1966) 137-157; Id., *Nuove nozze dopo il divorzio nella chiesa primitiva?*, in *La Civiltà Cattolica* 121/4 (1970) 455-463 e 550-562; Id., *L'Eglise primitive face au divorce*, Paris 1971; J. DAVID-F. SCHMALZ, *Wie unauflöslich ist die Ehe. Eine Dokumentation*, Aschaffenburg 1969; P. NAUTIN, *Divorce et remariage dans la tradition de l'Eglise latine*, in *Recherches de sciences religieuses* 62 (1974) 7-54; S.J. KELLEHER, *Divorce and Remarriage for Catholics?*, New York 1973 passim; G.W. MACRAE, *New Testament Perspectives on Marriage and Divorce*, in *Divorce and Remarriage in the Catholic Church*, ed. L.G. Wrenn, New York 1973, 1-15; G. CERETI, *Prassi della Chiesa primitiva ed Assoluzione ai divorziati risposati*, in *Rivista di teologia morale* 35 (1977) 461-473; Id., *Matrimonio e indisso-*

Il problema sotto l'aspetto *teologico-pastorale* fu fortemente posto nel Sinodo dei vescovi per la famiglia del 1980, particolarmente nel *Circolo francese A*. Esso postula da parte della Chiesa: 1) di prendere lucidamente coscienza del problema dei divorziati civilmente risposati, sviluppando più chiaramente un atteggiamento di accoglienza e di accompagnamento; 2) questo problema non deve essere ridotto solo a quello dell'acces-

lubilità. *Nuove prospettive*, Bologna 1971; ID., *Comunità cristiana e divorziati risposati. Riflessioni sulla Nota della CEI intorno alla Pastorale dei divorziati risposati e di chi vive in situazioni matrimoniali irregolari e difficili*, in *Rivista Liturgica* 66 (1977) 657-669; D. TETTAMANZI, *Sulla Pastorale dei divorziati risposati*, in *Rivista del Clero Italiano* 61 (1980) 338-352 (come risposta a Cereti, sopra); ID., *Conflitti di coscienza e divorziati risposati; un'ipotesi di ricerca*, in *La Scuola cattolica* 101 (1973) 409-420; ID., *Divorziati risposati e sacramenti*, in *Rivista del Clero Italiano* 60 (1979) 484-497; F. BERSINI, *I divorziati risposati e l'ammissione ai sacramenti*, in *La Civiltà Cattolica* 130/2 (1979) 550-567; ID., *I divorziati Risposati e l'Ammissione ai sacramenti*, Leumann, Torino 1980; F. DELPINI, *Indissolubilità matrimoniale e divorzio dal I al XII secolo*, Milano 1979; M. ZALBA, *Num in unione irregolari degentes a sacramentis iure arceantur*, in *Periodica* 69 (1980) 603-622; J.M. DIAZ-MORENO, *Uniones irregulares y actitud cristiana*, in *Razón i Fe* 204 (1981) 550-561; G. GONZALEZ, *Incapacidad de entender. Imposibilidad de cumplir. Sobre la situación eclesial y la pastoral de los divorciados que han contraído nuevo matrimonio*, in *Ciencia Tomista* 108 (1981) 327-346; G. HIGUERA, *Pastoral de divorciados en el Sínodo*, in *Sal Terrae* 69 (1981) 65-78; K. KELLY, *Divorce and Second Marriage*, London 1982; M.F. POMPEDDA, *La questione dell'ammissione ai sacramenti dei divorziati civilmente risposati*, in *L'Osservatore Romano*, 28 maggio 1992, p. 6; A. LAUN, *Doppelte Pastoral in der einen Kirche? Stellungnahme zum Dokument der Oberrheinischen Bischöfe über die Seelsorge an Geschiedenen*, in *Theologisches* 15 (1994) 34-40; I. FUČEK, *Bog, život, ljubav. Traganje za istinom [Dio, vita, amore. Il seguir le tracce della verità]*, Zagreb 1995, 319-327; B. FRALING, *Scheidung und Zweitheirat*, in ID., *SexualEthik. Ein Versuch aus christlicher Sicht*, Paderborn-München-Wien-Zürich 1995, 180-186.

so ai sacramenti; 3) si postula che la Chiesa crei una Commissione speciale di pastori, canonisti e teologi per uno studio approfondito del problema, specialmente per studiare il fondamento della tradizione *orientale* dell'economia, per vedere se è possibile applicarla alle condizioni attuali, poiché molti pastori e fedeli cominciano a domandarselo¹³. Tale Commissione dovrebbe anche rivedere: a) i criteri di nullità del matrimonio; b) possibili casi di mancanza d'impegno definitivo. Tale ricerca, dice il circolo francese, dovrebbe essere fedele ai principi tradizionali e alla situazione vissuta; ascoltare le coppie fedeli, ma anche sentire il parere dei divorziati¹⁴.

Osserviamo che questa richiesta del circolo Francese A fu scritta tre anni prima della pubblicazione del nuovo Codice di diritto canonico, del 1983, il quale aggiunge alcuni nuovi canoni o alcune nuove precisazioni, per poter più facilmente stabilire la nullità del primo matrimonio nel processo giuridico esteriore¹⁵.

Elenco dei casi dibattuti

Prendiamo in proposito esclusivamente alcuni testi ufficiali recentissimi di maggior rilievo e facciamo

¹³ Cf. L. ORSY, *Faith, Sacrament, Contract and Christian Marriage: Disputed Questions*, in *Theological Studies* 43 (1982) 379-398; R.A. MCCORMICK, *Notes on Moral Theology in Theological Studies* 42 (1981) 110-121 («The Fifth Synod of Bishops»).

¹⁴ Cf. il vol. da G. CAPRILE, *Il sinodo dei Vescovi. Quinta Assemblea generale (26 settembre - 25 ottobre 1980)*, Roma 1982, 349 (=SV).

¹⁵ Cf. *CIC*, c. 1536, § 2 e c. 1679; *CCEO*, c. 1217, § 2 e c. 1365: cit. in *AIF*, n. 9, nota 18, secondo cui questi canoni sono «circa la forza probante delle dichiarazioni delle parti in tali processi». A questi canoni occorre aggiungere anche cc. 130 e 1085, § 2, che nel dibattito vengono toccati almeno indirettamente.

una loro rassegna storica per poter informare il lettore dell'accaduto, non entrando però ancora nel merito della dottrina.

1. *Sinodo dei Vescovi sulla famiglia 1980*. Il card. J. Ratzinger, in quel tempo arcivescovo di Monaco, nella seconda relazione letta nel Sinodo, disse, che senza toccare la dottrina dell'indissolubilità, i Padri hanno preso in considerazione i casi dei divorziati che si sono risposati ed ai quali sono negati i sacramenti: a. Si è chiesto se il *favor iuris* corrisponde ancora alla realtà odierna¹⁶; b. se, a determinate condizioni, i divorziati possano essere ammessi all'Eucaristia; c. se si possano mutuare alcuni aspetti della dottrina della Chiesa antica e della Chiesa ortodossa. Alcuni Padri hanno osservato che, pur usando ogni premura pastorale, tuttavia non si possono ammettere all'Eucaristia coloro per i quali perdura la seconda unione¹⁷.

2. I Padri dello stesso Sinodo nella proposizione 14 delle famose 43 *Proposizioni* parlano dei divorziati risposati e della cura che la Chiesa deve dare loro. Esortano poi a discernere bene le situazioni dei casi: a. Di coloro che si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e del tutto ingiustamente sono stati abbandonati; b. di coloro che per grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido; c. di coloro che sono passati ad un secondo matrimonio a motivo della educazione dei figli; d. che [questi ultimi, solo?] talora in coscienza sono soggettivamente certi che il primo matrimonio, irreparabilmente distrutto, non sia stato mai valido¹⁸.

¹⁶ E ciò prima del nuovo *CIC* 1983.

¹⁷ *SV*, p. 332-333, e lat. *ivi*, p. 764.

¹⁸ *SYNODUS EPISCOPORUM* (1980), *Elenchus propositionum Post disceptationem de muneribus familiae christianae in mundo ho-*

Nella stessa proposizione 14, che si sottodistingue in sei numeri, si trovano importanti, nobili e utili osservazioni per una pastorale approfondita con tali coppie. Qualche brano di questa proposizione 14 entrerà nel testo dell'Esortazione apostolica *Familiaris consortio*¹⁹.

3. Immediatamente dopo il Sinodo è diventata famosa una *Lettera pastorale del Card. J. Ratzinger*, dell'8 dicembre del 1980. Essa si occupa del medesimo problema. Cita l'atteggiamento dei Padri dello stesso Sinodo che, secondo Ratzinger, distinguono: a. Il caso in cui il partner matrimoniale ha cercato di mantenere la fedeltà coniugale ma è stato abbandonato; b. dalla situazione di colui che ha spezzato colpevolmente, di propria iniziativa, un matrimonio che durava da molto tempo; c. c'è anche la *categoria di coloro che sono giunti alla motivata convinzione di coscienza circa la nullità del loro primo matrimonio, anche se non è possibile la prova giudiziaria in favore di ciò*²⁰.

Per entrare meglio nel tentativo di soluzione di quest'ultimo caso, cioè, della «motivata convinzione di coscienza circa la nullità del primo matrimonio, anche se non è possibile la prova giudiziaria in favore di ciò»,

dierno, 24 octobris 1980, Città del Vaticano 1980. Versione ital.: *Regno-doc* 26 (1981) 386-397; *EV* 7/695-806: qui *Propositio* 14, n. 1, in *EV* 7/724.

¹⁹ Paragonare, per esempio, il testo della *Proposizione* 14, in *EV* 7/724, con il testo della *FC* 84, dove si legge: «*La Chiesa, infatti, istituita per condurre a salvezza tutti gli uomini e soprattutto i battezzati, non può abbandonare a se stessi coloro che — già congiunti col vincolo matrimoniale sacramentale — hanno cercato di passare a nuove nozze. Perciò si sforzerà, senza stancarsi, di mettere a loro disposizione i suoi mezzi di salvezza*».

²⁰ J. RATZINGER, *Una valutazione globale del sinodo sulla famiglia*, Lettera pastorale «ai sacerdoti, ai diaconi e a quanti sono impegnati nel servizio pastorale»: mi servo della trad. ital. in *Regno doc.* 26 (1981) 161-169, qui 164.

prendiamo un esempio ipotetico che illumina la situazione, ma che naturalmente, non si trova nella Lettera del Card. Ratzinger. Esempio: Antonio e Barbara, due fidanzati cattolici, si preparano per il matrimonio. Barbara non volendo avere figli e sapendo che il suo fidanzato Antonio li vuole si fa sterilizzare prima del matrimonio, senza dire niente al fidanzato. Il matrimonio è certamente nullo a norma del c. 1098 sul dolo ordito per ottenere il consenso, tenuto conto del richiamo del c. 1084, § 3, sulla sterilità.

Che cosa dire? 1) Il primo matrimonio evidentemente è invalido, poiché l'errore sulla valutazione della persona Barbara è causato dal suo dolo circa la sterilizzazione (cc. 1098 e 1084, § 3). 2) Antonio scoperto l'inganno è assolutamente sicuro della nullità del suo matrimonio.

Il Card. Ratzinger, dopo il Sinodo sulla Famiglia, nella sua Lettera del 1980, senza parlare di un caso ipotetico, riporta l'atteggiamento del Sinodo, che «indica come una categoria a parte coloro che sono giunti alla motivata convinzione di coscienza circa *la nullità del loro matrimonio*, anche se non è possibile la prova giudiziaria in favore di ciò. *In un caso simile si può, evitando lo scandalo, concedere l'autorizzazione a ricevere la comunione venendo incontro a un motivato giudizio di coscienza*»²¹.

²¹ J. RATZINGER, Der Erzbischof von München und Freising: *Brief an die Priester, Diakone und alle im pastoralen Dienst Stehenden*, München, den 8. Dezember 1980, 13: «Sie [die Synode] benennt als eigene Kategorie diejenigen, die zu der begründeten Gewissensüberzeugung von der Nichtigkeit ihrer ersten Ehe gekommen sind, auch wenn der gerichtliche Nachweis dafür nicht möglich ist: In solchem Fall kann — unter Vermeidung von Ärger — in Entsprechung zu dem begründeten Gewissensurteil die Kommunionzulassung gewährt werden».

4. Infatti, l'Esortazione Apostolica *Familiaris consortio* 1981, nel n. 84, riprende il testo della *Proposizione* 14, distinguendo diversi casi in proposito: 1) C'è differenza tra quanti sinceramente si sono sforzati di salvare il primo matrimonio e sono stati abbandonati del tutto ingiustamente; 2) quanti per loro grave colpa hanno distrutto un matrimonio canonicamente valido; 3) coloro che hanno contratto una seconda unione in vista dell'educazione dei figli, e 4) talvolta sono soggettivamente certi in coscienza che il precedente matrimonio, irreparabilmente distrutto, non sia mai stato valido.

Nonostante però questa ultima possibilità, circa la recezione della comunione eucaristica dei divorziati civilmente risposati, la *FC* 84 dice: «La chiesa, tuttavia, ribadisce la sua prassi, fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati. Sono essi a non poter esservi ammessi, dal momento che il loro stato e la loro condizione di vita *contraddicono oggettivamente* a quell'unione di amore tra Cristo e la Chiesa, significata e attuata dall'Eucaristia. C'è inoltre un altro motivo pastorale: se si ammettessero queste persone all'Eucaristia, i fedeli rimarrebbero indotti in errore e confusione circa la dottrina della Chiesa sull'indissolubilità del matrimonio»²².

5. La stessa dottrina è anche confermata, pur senza distinguere i casi specifici, dalla *Reconciliatio et paenitentia* nel n. 34 che dice: «La Chiesa non può che invitare i suoi figli, i quali si trovano in quelle situazioni dolorose, ad avvicinarsi alla misericordia divina per altre vie, non però per quella dei sacramenti della peni-

²² *FC* 84; *EV* 7/1799.

tenza e dell'eucaristia, finché non abbiano raggiunto le disposizioni richieste»²³.

6. In fine la *Lettera ai vescovi* della Congregazione per la dottrina della fede²⁴ osserva che «negli ultimi anni in varie regioni sono state proposte diverse soluzioni pastorali secondo cui certamente non sarebbe possibile un'ammissione generale dei divorziati risposati alla comunione eucaristica, ma essi potrebbero accedervi in determinati casi, quando secondo il giudizio della loro coscienza si ritenessero a ciò autorizzati».

Poi elenca *cinque* casi possibili, che praticamente sono una ripetizione di quello che si è detto nel Sinodo 1980 e nella *Familiaris consortio* n. 84, tranne l'ultimo caso che sembra un allargamento del problema: 1) Se i coniugi fossero stati abbandonati del tutto ingiustamente, sebbene si fossero sinceramente sforzati di salvare il precedente matrimonio celebrato nella chiesa; 2) se i coniugi (o uno di loro) fossero convinti della nullità del precedente matrimonio pur non potendola dimostrare nel foro ecclesiastico esterno; 3) se nel matrimonio irregolare avessero già trascorso un lungo cammino di riflessione e di penitenza; 4) se i risposati per motivi moralmente validi non potessero soddisfare l'obbligo della separazione; 5) «*da alcune parti è stato anche proposto che, per esaminare oggettivamente la loro situazione effettiva, i divorziati risposati dovrebbero interessare un colloquio con un sacerdote prudente ed esperto. Questo sacerdote però sarebbe tenuto a*

²³ IOANNES PAULUS II, Adhortatio apostolica post Synodum episcoporum edita *Reconciliatio et paenitentia*, ad sacrorum antistes, sacerdotes et christifideles: de reconciliacione et paenitentia in hodierno Ecclesiae munere, 2 decembris 1984, in AAS 77 (1985) 185-275, EV 9/1075-1207, qui 1202.

²⁴ AIF, n. 3.

rispettare la loro eventuale decisione di coscienza ad accedere all'Eucaristia, senza che ciò implichi una autorizzazione ufficiale»²⁵.

Tradizione cattolica immutata

1. *I Padri della Chiesa*. Il documento dei vescovi tedeschi Lehmann-Kasper-Saier esamina in proposito la dottrina della Tradizione della Chiesa cattolica fino al presente. Le discipline o il *modus agendi* durante i secoli, dice il documento, non erano sempre gli stessi. La storia insegna che molti matrimoni fallivano. La prassi era flessibile, il comportamento licenzioso, non senza influssi della legislazione statale, insomma, il cuore umano si rivela sempre enigmatico. La Chiesa però «non ha permesso nessun nuovo spotalizio dopo la divisione» (...) «La tradizione cattolica si attiene fermamente a questo insegnamento della chiesa, rimasto immutato fino ad oggi»²⁶.

2. La Lettera della Congregazione per la dottrina della fede *L'Anno Internazionale della Famiglia* riconosce questo argomento come noto dicendo che soluzioni pastorali analoghe furono *proposte* da alcuni *Padri della Chiesa* ed *entrarono* in qualche misura anche nella prassi. «*Tuttavia esse non ottennero mai il consenso dei Padri e in nessun modo vennero a costituire la dottrina comune della Chiesa né a determinare la disciplina*. Spetta al Magistero universale della

²⁵ AIF, n. 3.

²⁶ GW, *Principi fondamentali*, II, 2 («La tradizione della chiesa fino al presente»). Qui la GW cita: *Katholischer Erwachsenkatechismus. Das Glaubensbekenntnis der Kirche*, von den Deutschen Bischofskonferenz, Bonn 1985, 386-397; *Katechismus der Katolischen Kirche*, München - Vatikanstaat 1993, 431-446, Nr. 1601-1666.

Chiesa, in fedeltà alla Sacra Scrittura e alla Tradizione, insegnare ed interpretare autenticamente il 'depositum fidei'»²⁷.

Occorre comunque richiamare la *dottrina e la disciplina costante* della Chiesa circa i divorziati civilmente risposati, basata sulla parola di Gesù Cristo, che vive nella Chiesa e a cui la Chiesa è fedele (*Mc* 10, 11-12): «Chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio contro di lei, se la donna ripudia il marito e ne sposa un altro, commette adulterio». Perciò la Chiesa cattolica *costantemente durante tutti i secoli* «afferma di non poter riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il precedente matrimonio»²⁸.

Da qui anche *la regola*: «*Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio e perciò non possono accedere alla Comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione*»²⁹. Questa norma non è punitiva, esprime piuttosto una situazione

²⁷ AIF, n. 4, 1.

²⁸ AIF, n. 4, 2.

²⁹ AIF, n. 4, 2. Qui vale la dottrina del *Catechismo della Chiesa cattolica*, n. 1650: «Oggi in molti paesi, sono numerosi i cattolici che ricorrono al divorzio secondo le leggi civili e che contraggono civilmente una nuova unione. La chiesa sostiene, per fedeltà alla parola di Gesù Cristo ['Chi ripudia la propria moglie...': *Mc* 10, 11-12], che non può riconoscere come valida una nuova unione, se era valido il primo matrimonio. Se i divorziati si sono risposati civilmente, essi si trovano in una situazione che oggettivamente contrasta con la legge di Dio. Perciò essi non possono accedere alla comunione eucaristica, per tutto il tempo che perdura tale situazione. Per lo stesso motivo non possono esercitare certe responsabilità ecclesiali. La riconciliazione mediante il sacramento della Penitenza non può essere accordata se non a coloro che si sono pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, e si sono impegnati a vivere in una completa continenza».

oggettiva che rende di per sé impossibile l'accesso alla comunione eucaristica³⁰.

3. Allora, quale soluzione è possibile per i risposati in generale? Sempre secondo la Lettera *L'Anno Internazionale della Famiglia*: «L'accesso alla comunione eucaristica è aperto *unicamente* dall'*assoluzione sacramentale*, che può essere data 'solo a quelli che, pentiti di aver violato il segno dell'Alleanza e della fedeltà a Cristo, sono sinceramente disposti ad una forma di vita non più in *contraddizione* con l'indissolubilità del matrimonio. Ciò importa, in concreto, che quando l'uomo e la donna, per seri motivi — quali, ad esempio, l'educazione dei figli — non possono soddisfare l'*obbligo della separazione*, 'assumano l'impegno di vivere in *piena continenza*, cioè di astenersi dagli atti propri dei coniugi'»³¹. In tal caso essi possono accedere alla Comunione eucaristica, fermo restando tuttavia l'*obbligo di evitare lo scandalo*³².

In questi ultimi 30 anni l'intera questione sui divorziati civilmente risposati è stata gonfiata parecchio: centinaia di giornalisti, altrettanti scrittori — pur non avendo domestichezza con il problema perché totalmente sprovvisti di una conoscenza teologico-pastorale anche elementare —, molti teologi, specie moralisti, e

D'altronde la Chiesa accoglie anche tali coppie che perciò non sono separate da essa. Cf. *ibid.*, n. 1651: «Nei confronti dei cristiani che vivono in questa situazione e che spesso conservano la fede e desiderano educare cristianamente i loro figli, i sacerdoti e tutta la comunità devono dare prova di una attenta sollecitudine affinché essi non si considerino come separati dalla Chiesa, alla vita della quale possono e devono partecipare in quanto battezzati», e lo conferma con il testo della *FC*, n. 84, cit. nella nota 164.

³⁰ *AIF*, n. 4, 3.

³¹ Qui l'*AIF*, n. 4, 4 cita *FC*, n. 84.

³² *Ibid.*, n. 4, 4.

non pochi vescovi hanno scritto e parlato sulla questione, evidentemente con varie intenzioni e altrettanto diverso successo. Nonostante tutto la *Familiaris consortio* n. 84: ribadisce *la prassi costante universale*, «fondata sulla Sacra Scrittura, di non ammettere alla comunione eucaristica i divorziati risposati» indicandone i motivi. Cosa che la Lettera ai vescovi *L'Anno Internazionale della Famiglia* da parte sua conferma dicendo: «La struttura dell'Esortazione [FC, n. 84] e il tenore delle sue parole fanno capire chiaramente che *tale prassi*, presentata come *vincolante*, *non può essere modificata in base alle differenti situazioni*»³³.

Diritto divino e coscienza

Che cosa allora, sempre secondo la *Lettera ai vescovi*, devono fare i pastori delle anime?

Devono saper con sicurezza che quelli che convivono «more uxorio» con una persona che non è la legittima moglie o il legittimo marito, *non possono accedere alla comunione eucaristica*³⁴.

Se una persona in tale situazione lo giudicasse «in coscienza soggettiva» possibile, *i pastori e i confessori date* — la gravità della materia; — le esigenze del bene spirituale della persona; — e del bene comune della Chiesa, *hanno il grave dovere di ammonirla che tale giudizio di coscienza è in aperto contrasto con la dottrina della Chiesa*³⁵.

³³ AIF, n. 5.

³⁴ AIF, n. 6,1 e 4,2.

³⁵ CIC, c. 978, § 2 cit. della AIF, n. 7, nota 11, infatti dice: «Il confessore, in quanto ministro della Chiesa, nell'amministrazione del sacramento aderisca fedelmente alla dottrina del Magistero e alle norme date dalla competente autorità».

C'è anche un nuovo prescritto dato ai pastori delle anime: loro devono anche ricordare questa dottrina nell'insegnamento a tutti i fedeli a loro affidati. Finora alcuni sul problema hanno mantenuto il silenzio. Altri si scusavano della loro ignoranza. Ora tutti siamo *obbligati ad insegnare* questa dottrina a tutti i fedeli (catechizzandi, studenti, giovani, adulti...), a noi affidati³⁶.

Questo non significa che i divorziati risposati siano esclusi dalla vita comunitaria della Chiesa. Anzi costoro devono essere accompagnati dalla Chiesa, nella misura in cui questo è «compatibile con le disposizioni *del diritto divino, sulle quali la Chiesa non possiede alcun potere di dispensa*»³⁷. D'altra parte la partecipazione di tali persone alla vita ecclesiale non si riduce alla ricezione dell'Eucaristia. I fedeli devono essere aiutati ad approfondire la loro comprensione del valore della partecipazione al sacrificio di Cristo nella Messa, della comunione spirituale, della preghiera, della meditazione della parola di Dio, delle opere di carità e di giustizia³⁸.

La *Lettera ai vescovi* ancora una volta si rivolge alla *coscienza personale* dei divorziati risposati. Errata è la loro convinzione di poter accedere alla comunione eucaristica perché «presuppone normalmente che alla coscienza personale si attribuisca il potere di decidere in ultima analisi, sulla base della propria convinzione»

³⁶ AIF, n. 6,1.

³⁷ *Catechismo della Chiesa Cattolica*, n. 1640 dice: «*Il vincolo matrimoniale è... stabilito da Dio stesso*, così che il matrimonio concluso e consumato tra battezzati non può mai essere sciolto. Questo vincolo, che risulta dall'atto umano libero degli sposi e dalla consumazione del matrimonio, è una realtà ormai irrevocabile e dà origine ad un'alleanza garantita dalla fedeltà di Dio. Non è in potere della Chiesa pronunciarsi contro questa disposizione della sapienza divina», cit. CCC, c. 1141.

³⁸ AIF, n. 6,2, cit. FC, n. 84.

(*Veritatis splendor*, n. 55), dell'esistenza o meno del precedente matrimonio e del valore della nuova unione. Ma una tale attribuzione è inammissibile³⁹.

Il consenso con il quale è costituito il matrimonio è una «*situazione specificamente ecclesiale e sociale pubblica*»⁴⁰: «Il matrimonio infatti, in quanto immagine dell'unione sponsale tra Cristo e la sua Chiesa, e nucleo di base e fattore importante nella vita della società civile, è essenzialmente una realtà pubblica»⁴¹. «Pertanto il giudizio della coscienza [morale adeguatamente formata] sulla propria situazione matrimoniale non riguarda solo un rapporto immediato tra l'uomo e Dio, come se si potesse fare a meno di quella mediazione ecclesiale, che include anche le leggi obbliganti canoniche in coscienza. Non riconoscere questo essenziale aspetto significherebbe negare di fatto che il matrimonio esiste come realtà della Chiesa, vale a dire, come sacramento»⁴².

Tentativo di «foro interno»

La *Lettera dei Vescovi tedeschi*, dopo aver spiegato il discernimento tra casi diversi di risposati, ne prende in speciale considerazione i tre casi seguenti⁴³:

1) Il caso, secondo la *Familiaris consortio* n. 84, in cui c'è la certezza di coscienza che il primo matrimonio era nullo.

³⁹ AIF, n. 7, cit. CIC c. 1085, § 2. Il testo del canone è: «Quantunque il matrimonio precedente sia, per qualunque causa, nullo o sciolto, non per questo è lecito (non dice *invalido*) contrarne un altro prima che si sia constatata legittimamente e con certezza la nullità o lo scioglimento del precedente».

⁴⁰ AIF, n. 8.

⁴¹ AIF, n. 7.

⁴² AIF, n. 8.

⁴³ GW, *Principi fondamentali*, IV, n. 4.

2) Il caso della coppia risposata che ha «già percorso un cammino molto lungo di meditazione e di penitenza». Non dice però che cosa significa: «un cammino lungo»; né spiega a quale tipo di «meditazione» si pensa e se è possibile tra i risposati; né prevede quale possa essere ed attualmente è la «penitenza» di coloro che di fatto vivono nell'adulterio.

3) Il caso dei risposati in cui c'è «l'urgenza di considerare un insolubile conflitto di doveri, dove l'abbandono della nuova famiglia provocherebbe una grave ingiustizia». Neppure circa questo punto spiega in che consiste un «insolubile conflitto di doveri» e una «grave ingiustizia». Probabilmente si pensa all'educazione dei figli, e anche al problema socio-economico o psicologico.

I vescovi di Oberrhein per la prassi pastorale, non negando il ricorso alla possibilità di soluzione nel foro esterno, raccomandano comunque di cercare la soluzione nel *foro interno*, «in una personale decisione di coscienza» sotto la guida di un sacerdote prudente⁴⁴.

Cosa dire di questa prassi?

1) Essa è pastoralmente ritardata, cioè se una simile prassi del foro interno qui e là si applicava clandestinamente al caso di nullità, con il nuovo Codice è meglio assicurato il foro esterno;

2) La lettera dei vescovi tedeschi procede come se casi di conflitto in coscienza fossero molto frequenti, mentre tenuto conto del nuovo Codice, i casi vengono molto ridotti;

3) Estendere la prassi ad altri casi, e non soltanto all'unico caso di nullità del primo matrimonio, può

⁴⁴ AIF, IV, n. 4, tra l'altro: «Il sacerdote proteggerà la decisione di coscienza, a cui si è in questo modo pervenuti, dai pregiudizi e dai sospetti, ma si preoccuperà anche se la comunità non ne riceva alcuno scandalo».

guidare a soluzioni molto soggettive e relative, cioè ad una morale relativista, come ha già testimoniato l'esperienza pastorale abusiva⁴⁵.

Soluzione di «foro esterno»

1. Per la Congregazione della fede rimane *un unico caso* da prendere in seria considerazione e di cui parlare. È il caso di coloro che soggettivamente sono *in coscienza certi* che il loro precedente matrimonio, irrimediabilmente distrutto, *non era mai stato valido*. Costoro però possono essere anche *oggettivamente certi*, come nel suesposto caso di sterilizzazione della donna (Barbara) prima del matrimonio, o per qualche altro impedimento che invalida il matrimonio. Vediamo ora, come la *Lettera ai vescovi* lo prende in considerazione nel numero 9: «Si deve certamente discernere se *attraverso la via di foro esterno* stabilita dalla Chiesa vi sia oggettivamente una tale nullità di matrimonio».

⁴⁵ Cf. PENNSYLVANIA BISHOPS, «Internal Forum - Pastoral Care of Divorced Catholics Who Remarry», scritta il 29 giugno 1994, pubbl. in *Origins* 24 (1994) 205-208, che è tradotto in *L'Osservatore Romano*, sotto il tit. «In verità e in amore», 15 dicembre 1994, 6; Si veda anche Lettera del Vescovo di Corpus Christi, RENÉ HENRY GRACIDA, ai fedeli della diocesi statunitense «Pastoral Ministry to the Divorced and Remarried», scritta 22 maggio 1994, pubbl. in *Fellowship of Catholic Scholars Newsletter*, 17 (1994) 3, 16-20, trad. ital. *Ministero pastorale per i divorziati e per i risposati*, in *L'Osservatore Romano*, 4 dicembre 1994, 6; anche i tre noti teologi: G. GRISEZ, J. FINNIS, W. MAY, *Letter to: Archbishop Saier, Bishop Lehmann, and Bishop Kasper*, in *Fellowship of Catholic Scholars Newsletter*, 17 (1994) 3, 20-27; G. GRISEZ, *What Is the Practical, Ecclesial Significance of the Three German Bishops' Initiative Regarding Pastoral Ministry to the Divorced and 'Remarried'*, *ibid.*, 27-30; D. TETTAMANZI, *Fedeltà nella verità*, in *L'Osservatore Romano*, 10 ottobre 1994, 1 e 9.

Le fonti, che guidano alla soluzione attraverso «la via di foro esterno», sono: il testo della *Familiaris consortio* n. 84, e due canoni del nuovo Codice (c. 1536, § 2 e c. 1679). Di essi occorre dire qualche parola di più.

La fonte *prima* è il *canone* 1536, § 2, secondo cui ci sono «nuove vie per dimostrare la nullità della precedente unione, allo scopo di escludere per *quanto possibile* ogni divario tra la verità verificabile nel processo e la verità oggettiva conosciuta dalla retta ragione»⁴⁶. Lo stesso afferma il nuovo Codice orientale c. 1217, § 2⁴⁷. Pertanto le *nuove vie* che «possono aver forza probante» sono: 1) la confessione giudiziale; 2) le dichiarazioni delle parti; 3) che deve valutare il giudice «insieme a tutte le altre circostanze della causa»; 4) il fatto che tutto ciò non ha ancora la forza di prova piena; 5) la necessità di aggiungere «altri elementi ad avvalorarle in modo definitivo»⁴⁸.

Con questo viene messo in risalto anche il *canone* parallelo 1679⁴⁹. Vi si prevedono: 1) una situazione in

⁴⁶ AIF, n. 9,1.

⁴⁷ Il testo orig. del c. 1536, § 2: «*In causis autem quae respiciunt bonum publicum confessio iudicialis et partium declarationes, quae non sint confessiones, vim probandi habere possunt, a iudice aestimandum una cum ceteris causae adiunctis, at vis plenae probationis ipsis tribui nequit, nisi alia accedant elementa quae eas omnino corroborant*».

⁴⁸ Entrare nel contenuto del c. 1536, § 2, trascende i limiti di questo articolo. Sollecitiamo una spiegazione meritevole di un esperto del diritto canonico, che certamente deve prendere in considerazione anche il saggio di M.F. POMPEDDA, *La questione dell'ammissione ai sacramenti dei divorziati civilmente risposati*, in *L'Osservatore Romano*, 28 maggio 1992, 6.

⁴⁹ Il testo orig; del c. 1679: «*Nisi probationes aliunde plenae habeantur, iudex, ad partium depositiones ad normam can. 1536 aestimandas, testes de ipsarum partium credibilitate, si fieri potest, adhibeat, praeter alia indicia et adminicula*».

cui non c'è «da altra fonte pienezza di prove»; 2) che il giudice «si serva, se è possibile, di testimoni sulla credibilità delle parti»; 3) anche di altri «indizi e amminicoli». Pertanto, si richiede una confessione giudiziale o una descrizione dettagliata del caso, confermata anche, se necessario, con il giuramento personale della parte innocente. La credibilità di questa persona, la sua onestà e fidejussione saranno convalidate da altri testimoni dell'onestà della persona in causa, aggiungendo così altri elementi, indizi e amminicoli⁵⁰.

2. *Questione di fondo*: il problema di nullità del primo matrimonio, di cui alla *Lettera ai vescovi* in n. 9, può essere risolto secondo le suesposte regole in ogni circostanza? Ci pare che la *Lettera ai vescovi* della Congregazione sia chiara:

1) *La nullità del primo matrimonio deve essere risolta nel foro esterno* (n. 9), come si è già detto. La stessa posizione è quella del documento, ancora poco conosciuto, dei vescovi di Pennsylvania (Agosto 1994): «L'uso della via interna né è necessaria né accettabile»⁵⁰. Oltre Mons. Mario Francesco Pompedda, lo affermano pure parecchi canonisti, come Ignacio Gordon, Joaquin Calvo, il Card. Pericle Felici, i quali hanno svolto i loro lavori sul problema negli anni post-

⁵⁰ Cf. M. HILBERT, *La dichiarazione delle parti nel processo matrimoniale*, in *Periodica* 84 (1995) 735-755. Per una informazione ampia sulla storia e significato del c. 1536, cf. J. GHER, *Die Bewertung des gerichtlichen Geständnisses und der Parteierklärung vor Gericht gemäss c. 1536 CIC/1983*, St. Ottilien 1994, 106 pp. Cit. sopra, in ital.: VESCOVI DELLA PENNSYLVANIA, «In verità e in amore», in *L'Osservatore Romano*, 15 dicembre 1994, 6, n. V. «Soluzione del foro interno: inaccettabile per i divorziati risposati», e n. VI. «Estensione inaccettabile della 'soluzione del foro interno'», cf. sopra nota 45.

conciliari indipendentemente l'uno dall'altro⁵¹. A questi autori si aggiungono i noti moralisti, tra quali ho citato soltanto quelli di lingua inglese, che hanno risposto al documento dei vescovi tedeschi: Germain Grisez, John Finnis e William May⁵².

2) Malgrado gli altri due casi (quelli suesposti dai vescovi tedeschi) non vengano presi in considerazione, nonostante che i vescovi tedeschi (nella seconda Lettera, dell'ottobre 1994) ribadiscano la loro posizione circa il foro interno, sottolineando la distinzione tra la soluzione di «*Zulassung*» (cioè del foro esterno che finisce, se necessario, presso la Rota Romana) e di «*Hinzutreten*» (cioè del foro interno, basata sulle ragioni di una coscienza personale formata); essi concludono espressamente «*Dieser Unterschied von 'Zulassung' und 'Hinzutreten' ist für uns grundlegend*»⁵³.

3. Però *manet difficultas*. Il testo del n. 9 della Lettera ai vescovi della Congregazione per la Dottrina del Fede parlando dello scopo di queste «nuove vie» per dimostrare la nullità del precedente matrimonio, come abbiamo visto, dice testualmente: «Allo scopo di escludere *per quanto possibile* ogni divario tra la verità veri-

⁵¹ M.F. POMPEDDA, *Il processo canonico di nullità di matrimonio: legalismo o legge di carità?*, in *Ius Ecclesiae* 1 (1989) 446; I. GORDON, *Novus processus nullitatis matrimonii: inter cum adnotationibus*, Romae 1983; J. CALVO, in *Code of Canon Law Annotated*, Montreal 1993; Card. P. FELICI, *Formalitates iuridicae et aestimatio probationum*, in *Communicationes* 9 (1977) 180-181.

⁵² La loro risposta fu pubblicata in *Fellowship of Catholic Scholars Newsletter* 17 (1994) 3, 20-27, e poi una Lettera separata di G. GRISEZ, *Ibid.*, 27-30, cf. sopra nota 45.

⁵³ DIE BISCHÖFE DER OBERRHEINISCHEN KIRCHENPROVINZ, *An die Hauptberuflich in der Seelsorge tätigen Damen und Herren in den Diözesen Freiburg i. Br., Mainz und Rottenburg-Stuttgart*, im Oktober 1994, n. 5.

ficabile nel processo e la verità oggettiva conosciuta dalla retta coscienza». Pertanto mai devono esservi due verità: quella verificabile nel processo e quella «oggettiva» conosciuta dalla coscienza retta. Si esclude «ogni divario» tra queste due verità: essa deve essere identica, «per quanto possibile»⁵⁴. Tuttavia se nonostante tutto, non fosse possibile evitare il divario fra la certezza sulla nullità del proprio matrimonio e l'impossibilità di dimostrarla nel foro esterno, la *Familiaris Consortio* (n. 84) e la *Lettera ai Vescovi* (n. 8-9) sottolineano l'obbligo del fedele di sottostare alle esigenze del foro esterno.

IVAN FUČEK, S.J.

⁵⁴ Il conflitto può verificarsi, indipendentemente dalla forza del c. 1536. Cf. U. NAVARRETE, *Conflictus inter forum internum et externum in matrimonio*, in *Investigationes Theologico-canonicae*, Roma 1978, 333-346; P. BIANCHI, *Nullità di matrimonio non dimostrabili. Equivoco o problema pastorale?*, in *Quaderni di diritto Ecclesiale* 6 (1993) 280-297. Mette in evidenza in modo particolare l'impossibilità di dimostrare la nullità del matrimonio per mancanza o per defficiente funzionamento dei Tribunali ecclesiastici, J.H. PROVOST, *Internal Forum and Marriage. Reflexions on a Study by Urban Navarrete*, in *Magister Canonistarum*, Fs. Navarrete, Salamanca 1994, 199-214.